

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

PUBBLICAZIONE N. 3 R

**ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA**

**ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

3R

AVVERTENZA

Al fine di agevolare il delicato compito dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

1) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti di lista ed ai voti di preferenza, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

Si avverte che gli articoli di legge riportati nella presente pubblicazione senza la citazione del provvedimento legislativo di cui fanno parte, si riferiscono alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1 - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario (articolo 26).

Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente (articolo 48, ultimo comma).

Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato del lo scrutinio.

Durante le operazioni di spoglio e di scrutinio devono comunque essere presenti, per le motivazioni che in seguito saranno indicate, almeno cinque membri.

§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio del presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 30, comma 1).

L'articolo 89 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che coloro i quali senza giustificato motivo si rifiutino di assumere l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 206,00 a € 516,00.

Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio elettorale di sezione che si allontanano dall'ufficio, senza giustificato motivo, prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (articolo 30, ultimo comma).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello (articolo 26, comma 1).

Qualora il designato a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte di Appello e il Sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello, assume la presidenza dell'ufficio il Sindaco o un suo delegato (articolo 26, comma 3).

In relazione a tale eventualità i sindaci, specie quelli dei comuni con un notevole numero di sezioni, dovranno predisporre tempestivamente un elenco di persone idonee per la sostituzione dei presidenti assenti.

Nei casi di assenza o impedimento temporanei, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vice presidente che, come sopra si è detto, è lo scrutatore più anziano (articolo 30, comma 2).

§ 5- Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni elettorali coadiuvato dallo scrutatore nominato vice presidente (articolo 30, comma 2).

Con riserva di illustrare particolarmente, in seguito, le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6 - Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su pra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle ope razioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (articolo 48, primo comma).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Avverso le operazioni elettorali, infatti, è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 7- Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza; a tal uopo egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare pro cedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (articolo 35, primo comma).

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza la richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria⁽¹⁾ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza la richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione (articolo 35, comma 2 e 3).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere alla sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (articolo 35, comma 4).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (articolo 35, comma 4).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (articolo 35, penultimo comma).

(1) CODICE DI PROCEDURA PENALE - articolo 57:

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tali qualità;

c) il sindaco dei comuni ave non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblicasicurezza riconosce tale qualità;

b) i Carabinieri, le Guardie di finanza, gli Agenti di custodia, le Guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le Guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e se condo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste nell'articolo 55.

Il presidente può, altresì, disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda stessa e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel verbale (articolo 35, ultimo comma).

Infine, uditi gli scrutatori, il presidente può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante di lista che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (articolo 19, ultimo comma).

Nei riguardi della Polizia esterna alla sala della votazione il presidente, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori allocati in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune, sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (articolo 35, comma 6).

A norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della sezione.

Al termine delle operazioni del giorno che precede le elezioni e di quello in cui si svolgono le elezioni medesime, il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (articolo 36, ultimo comma, e articolo 49, penultimo comma).

Capitolo III

IL VICE PRESIDENTE DEL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8 - Funzioni del vice presidente.

Come si è detto, lo scrutatore più anziano assume le funzioni di vice presidente (art. 26, primo comma).

Il vice presidente ha il compito di coadiuvare il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e farne le veci in caso di assenza o di impedimento (articolo 30, penultimo comma).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (articolo 48, comma 2).

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9- Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale nella funzione di Ufficiale Elettorale nel periodo compreso tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti quello della votazione (articolo 27).

Se alcuno degli scrutatori non sia presente all'atto della costituzione dell'ufficio o ne sia mancata la designazione, il presidente, a norma dell'articolo 31, comma 2, provvede alla sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e che non siano candidati o rappresentanti di liste di candidati.

La composizione dell'ufficio costituito resterà invariata anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state sostituite perché assenti.

Pertanto, se successivamente alla costituzione dell'ufficio dovesse mancare chi ha avuto assegnato le funzioni di scrutatore per l'assenza del designato e fosse presente quest'ultimo, può ammettersi che questi assumi d'ufficio senza dover procedere a surrogazione con persona da individuare con le modalità dinanzi indicate.

§ 10- Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti che saranno illustrati nei successivi capitoli concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio, di apposizione dei sigilli e di recapito dei plichi.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, insieme con i rappresentanti delle liste dei candidati, su invito del magistrato, all'apertura del piego contenente le liste della sezione usate per la votazione ed alla compilazione, a cura del cancelliere, dell'estratto delle liste stesse. Gli scrutatori potranno apporre la loro firma su ciascun foglio dell'estratto (articolo 53, commi 7 e 8).

§ 11 - Potestà consultive degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà ed incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione o quando si tratti di decidere sulla nullità dei

voti e sull'assegnazione dei voti contestati (articolo 48, primo comma) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombro della sala della votazione da parte degli elettori i quali abbiano già votato (articolo 35, penultimo comma) .

§ 12 - Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno alcun potere di decisione; va però messo in rilievo, per quanto concerne la polizia della sala dell'elezione, che, ove tre scrutatori facciano richiesta che la forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta, giusta il disposto dell'articolo 35, comma 5.

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13- Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio di sezione, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere e che siano, preferibilmente, funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari, notai, impiegati o pensionati dello Stato, dell'amministrazione regionale e degli enti locali, ufficiali giudiziari (articolo 28).

Nella scelta del segretario è opportuno che i presidenti escludano i segretari dei comuni e tutti quegli impiegati investiti di funzioni attinenti con lo svolgimento delle elezioni.

Si evidenzia il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 28, così come aggiunto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 35/1997, secondo il quale *“Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado”*.

Va notato inoltre che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopravvenuto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

§ 14 - Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali e alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.

§ 15 - Verbali delle operazioni dell'ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione.

Poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono i calcoli di propria competenza per l'assegnazione dei seggi, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine sono stati predisposti speciali modelli che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei modelli anzidetti - *che debbono essere compilati in doppio esemplare* - non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche, non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale.

Nei verbali dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali, che debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista presenti nonché il bollo della sezione, e della completa raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente e il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16- Costituzione del seggio speciale.

L'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, deve essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte di Appello, e da due scrutatori, nominati dall'Ufficiale Elettorale del comune nei termini e con le modalità previste per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17 - Il segretario del seggio speciale.

L'articolo 9, comma 3, della legge n. 136, stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 18 - Compiti del seggio speciale.

L'articolo 9, comma 7, della citata legge n. 136, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati *esclusivamente* alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dalle predette

categorie di elettori, raccolte in apposito plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere *immediatamente* immesse nell'urna destinata a custodire le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della sezione elettorale, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Capitolo VII

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E DEL SEGGIO SPECIALE

§ 19 - Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Per quanto disposto dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti degli uffici elettorali di sezione spetta un onorario fisso la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione.

Al riguardo, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Conseguentemente gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, della somma indicata dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989 n. 18.

Qualora compete anche il trattamento di missione, lo stesso è determinato nel modo seguente:

1 - per il presidente nella misura corrispondente a quella spettante ai funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica di dirigente di seconda fascia che è analoga a quella spettante ai funzionari statali di pari qualifica;

2 - per gli scrutatori ed il segretario nella misura corrispondente a quella spettante ai funzionari dell'amministrazione regionale di categoria D analoga a quella spettante ai funzionari statali di pari qualifica.

La liquidazione ed il pagamento delle suddette competenze vanno effettuate a cura delle amministrazioni comunali interessate e, relativamente alle elezioni regionali, la spesa è rimborsata dalla Regione (articolo 29).

Nessun obbligo compete ai comuni per la somministrazione di vitto ed alloggio le cui spese sono, pertanto, a carico dei singoli componenti dei seggi. I sindaci dovranno però prestare la massima cooperazione affinché il soggiorno dei componenti suddetti sia facilitato nei limiti consentiti dalle possibilità ricettive locali.

§ 20 - Il trattamento economico dei componenti del seggio speciale.

Per quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 anche ai componenti dei seggi speciali (v. § 16) è corrisposto un onorario fisso la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione.

§ 21 - Il trattamento economico dei supplenti.

È ovvio che il trattamento economico sopra illustrato spetta anche a chi venga espressamente incaricato della surrogazione del presidente, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, o degli scrutatori, a norma del comma 2 dell'articolo 31.

Analogamente si provvederà in caso di sostituzione dei componenti del seggio speciale (articolo 9, comma 8, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Capitolo VIII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

§ 22 - Rappresentanti delle liste.

Ai sensi dell'articolo 19, alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, due rappresentanti della lista provinciale, uno effettivo e l'altro supplente.

§ 23 - Designazione dei rappresentanti delle liste.

I delegati delle liste provinciali di cui all'art. 15, penultimo comma, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno la facoltà di designare, con dichiarazione scritta autenticata da uno dei soggetti abili tati ex art. 14 della legge n.

53/1990 e successive modifiche e integrazioni, due rappresentanti delle rispettive liste presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.

I rappresentanti vanno scelti tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (articolo 19, primo comma).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

È da avvertire, infine, che poiché, le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

Qualora in abbinamento alle elezioni regionali si svolgano altre elezioni, è opportuno che i delegati che appartengono allo stesso partito prendano preventivi accordi per designare una stessa persona rappresentante per tutte le elezioni che si svolgono; ciò allo scopo di evitare presso le sezioni eccessivi affollamenti.

§ 24 - Termini e modalità di designazione dei rappresentanti delle liste.

L'atto di designazione dei suddetti rappresentanti - redatto dal soggetto all'uopo incaricato (v. § 23) va presentato entro l'ottavo giorno precedente quello dell'elezione alla cancelleria del Tribunale o della sezione distaccata del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni per il tramite dei comuni.

L'atto di designazione può essere presentato, altresì, direttamente ai presidenti delle sezioni al momento della costituzione del seggio, oppure prima dell'inizio della votazione (articolo 19, primo comma). Dello stesso verrà rilasciata ricevuta (Mod. 11 R).

§ 25 - Facoltà dei rappresentanti delle liste.

I rappresentanti delle liste provinciali:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità e sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali (art. 19, penultimo comma);

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 19, penultimo comma), apporre la loro firma sulle strisce di chiusura del-

l'urna e delle cassette e sui pieghi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, sui quali hanno facoltà di apporre anche un loro sigillo (articoli 49, comma 2 e art. 50, comma 3);

c) firmano su ciascun foglio e sottoscrivono il verbale dello scrutinio (articolo 53, primo comma).

I rappresentanti delle liste provinciali, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare, nell'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti possano adempiere alloro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

Poiché i rappresentanti non fanno parte degli uffici elettorali di sezione, si ritiene che essi possano intervenire, purché la relativa designazione sia stata presentata nei termini e con le modalità indicate nel precedente paragrafo 24, anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni; in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

È consentito ai rappresentanti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio di sezione, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (articolo 49, penultimo comma).

I rappresentanti delle liste provinciali, infine, sono invitati dal magistrato ad assistere insieme con gli scrutatori, ove lo credano, all'apertura del plico contenente le liste delle sezioni elettorali occorse per la votazione ed alla compilazione dell'estratto delle liste stesse in cui saranno elencati gli elettori che non hanno votato. I rappresentanti intervenuti potranno apporre, su ciascun foglio dell'estratto, la loro firma (articolo 53, commi 7 e 8).

I supplenti dei rappresentanti sostituiscono i titolari quando questi si allontanino dall'ufficio.

§ 26 - Qualifica di pubblici ufficiali dei rappresentanti delle liste.

I rappresentanti delle liste provinciali, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (articolo 30, ultimo comma).

Per i reati commessi in danno dei rappresentanti valgono le disposizioni richiamate dall'articolo 24, ultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 27 - Sanzioni per i rappresentanti delle liste.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (articolo 19, ultimo comma).

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'articolo 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a € 2.065,00.

Capitolo IX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 28 - Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio e dell'inizio delle operazioni elettorali il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti.

È necessario, pertanto, che egli si rechi al comune dove dovrà esplicitare le sue funzioni e si presenti al sindaco nelle prime ore del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere, tempestivamente, agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 29 - Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.

Nelle ore pomeridiane del sabato, il presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o di un suo delegato, gli oggetti e le carte sotto elencati (articolo 22).

Della consegna dovrà redigersi apposito verbale (mod. 14 R), un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente stesso e l'altro consegnato al sindaco o al suo delegato.

Gli oggetti che il presidente deve ricevere sono:

- 1) la cassetta sigillata contenente il bollo della sezione, che deve essere aperta soltanto la mattina della domenica dopo la costituzione del seggio;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale

circondariale, suddivisa in due fascicoli, rispettivamente, per maschi e femmine;

3) un estratto di detta lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

4) due copie del manifesto con le liste dei candidati presentate nel collegio e due copie del manifesto contenente le liste regionali; una copia del manifesto dovrà rimanere a disposizione del seggio mentre l'altra sarà affissa nella sala delle elezioni;

5) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contenente le liste dei candidati;

6) l'estratto del verbale della nomina degli scrutatori, nonché l'estratto della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori del seggio speciale;

7) il pacco delle schede, predisposto e sigillato dalla prefettura, che deve recare sull'involucro esterno l'indicazione del numero delle schede contenute e che deve essere aperto dopo che sia stato costituito l'ufficio;

8) una urna per la votazione;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative necessarie per la votazione;

11) gli atti di designazione dei rappresentanti presso il seggio oppure l'elenco dei delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti presso la sezione qualora questi ultimi non siano stati ancora designati;

12) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;

13) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione;

14) il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, da affiggere nella sala del seggio;

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di persone:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (quindicesimo giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (articolo 3, comma 3, legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altre sezioni o di altro Comune;

4) elettori residenti all'estero;

5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6) elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati

dall'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44;

7) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'articolo 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, richiamato dall'art. 13 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 87 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e per le sezioni in cui sia stato costituito il seggio speciale per la votazione dei detenuti e dei degenti in case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, deve essere consegnato anche l'elenco degli elettori aventi diritto al voto, i verbali, le buste, le liste aggiunte, il plico sigillato, contenente il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nel luogo di cura o di detenzione.

Inoltre, il sindaco dovrà consegnare al presidente di seggio, affinché questi possa provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione, l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare in un diverso comune della Regione nel quale si trovano per motivi di imbarco (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 2 della l.r. 31 marzo 1959, n. 9).

Ricevuti in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, il presidente diventa responsabile della conservazione e custodia di essi e adotterà a tal fine le necessarie misure (v. § 30).

§ 30 - Ricognizione dell'arredamento della sala destinata alla votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio dovrà inoltre constatare se l'arredamento della sala destinata alla votazione sia completo e chiedere, se del caso, al sindaco che siano eliminate eventuali deficienze.

In particolare il presidente dovrà rivolgere la sua attenzione su quanto segue:

a) *tramezzo che divide in due compartimenti la sala delle votazioni.*

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (articolo 32, comma 1 e 2).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione;

b) *tavolo del seggio.*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti pos-

sano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

L'urna fissata sul tavolo sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (articolo 32, comma 4).

c) cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione possono essere collocate da due a quattro cabine; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo anzidetto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (articolo 32, comma 5 e 6).

Il presidente, dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il ripiano per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato e sgombro.

Nel caso in cui nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete divisoria comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare fra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete divisoria.

Ove ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovrà accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovrà effettuare il presidente del seggio speciale incaricato di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto; per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

Il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere i manifesti con le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio di se-

zione.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati in precedenza, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (articolo 2, comma 3, della legge n. 15/1991).

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione così attrezzata sia stata opportunamente segnalata mediante affissione negli accessi delle aree di circolazione, del prescritto simbolo (art. 2, comma 2, della legge n. 15/1991).

d) urna per la votazione.

Come si è già accennato, ad ogni sezione è assegnata una urna destinata a ricevere le schede votate.

La destinazione dell'urna deve essere precisata con apposite strisce recanti la scritta "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL..... -SCHEDE RESTITUITE DAGLI ELETTORI DOPO LA ESPRESSIONE DEL VOTO". Tali strisce vanno applicate sui quattro lati dell'urna.

L'urna deve essere fissata al tavolo e, al termine delle operazioni dell'Ufficio di Sezione, riconsegnata al Comune insieme con il materiale elettorale di cui al paragrafo 92; ciò anche se trattasi di urne di cartone che si sono eventualmente deteriorate a seguito dell'apertura effettuata in sede di scrutinio delle schede.

e) cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate.

La cassetta è destinata alla custodia delle schede, già autenticate, da consegnare agli elettori. Può essere anche usata la scatola con la quale è formato il pacco delle schede.

Anche sulla cassetta deve essere precisata la destinazione con apposite strisce recanti la scritta "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL..... - SCHEDE AUTENTICATE DA CONSEGNARE AGLI ELETTORI", da applicare su facce contrapposte.

f) illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni per la votazione e lo scrutinio potrebbero, infatti, protrarsi anche nelle ore serali e, pertanto, è necessario che sia la sala della sezione, che le cabine ivi collocate, siano sufficientemente illuminate.

g) custodia della sala per la votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve perciò disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo di agenti della forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 31 -Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Alla base di tutto il procedimento sono le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione.

Sui risultati di tali operazioni gli Uffici centrali circoscrizionali e, successivamente, l'Ufficio centrale regionale, compiono i calcoli di propria competenza.

Da qui la necessità che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine è predisposto speciale verbale (mod. n. 19 R) che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel verbale anzidetto sono previsti, in appositi paragrafi, non solo lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione o dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza dei vari dati e la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi, oltre alla completa indicazione del risultato dello scrutinio.

Nel verbale dovrà prendersi inoltre nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che viene redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti del seggio ed il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

In caso di inadempienza, questi possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo I

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 32 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio di sezione.

Alle ore sedici del sabato precedente il giorno della consultazione tutti i componenti dell'ufficio (presidente, segretario e scrutatori) devono essere presenti nella sala destinata alla votazione (articolo 31).

Il presidente si insedia, chiama a far parte dell'ufficio il segretario da lui scelto e, in base ai verbali di nomina di cui all'articolo 22, primo comma - numero 5, gli scrutatori. Le funzioni di vice presidente sono assunte dallo scrutatore più anziano (articolo 26, primo comma).

Nel caso in cui gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'articolo 31, comma 2, li sostituisce nel modo indicato nel precedente § 9.

L'articolo 48, al 2° comma, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vice presidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuno degli scrutatori nominati a norma dell'articolo 27 e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto articolo 31.

In contemporaneità alla costituzione dell'ufficio di sezione si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto.

§ 33 - Ammissione dei rappresentanti delle liste provinciali

Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste provinciali dei candidati sulla base delle designazioni consegnategli dal sindaco o delle ricevute delle designazioni indicate ai § 23, e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo conto che:

a) la designazione deve essere fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista nel collegio provinciale o da persona da uno di essi autorizzata in forma autentica con le modalità stabilite dall'art. 19, primo comma;

b) i rappresentanti devono essere elettori della circoscrizione;

c) i rappresentanti devono saper leggere e scrivere.

Qualora tali condizioni manchino in tutto o in parte o non siano comprovate, le persone designate non possono assistere alle operazioni elettorali, salvo che siano iscritte nelle liste della sezione; in questo caso ricadranno nella disciplina comune agli elettori della sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni stesse; in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

Capitolo II

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34 - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.

Il presidente accerta che nella sala della votazione siano stati affissi, a norma dell'articolo 22, nn. 2 e 3:

- 1) la copia per estratto della lista degli elettori della sezione;
- 2) le copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati;
- 3) il manifesto contenente l'indicazione delle principali sanzioni penali (articolo 67).

Accerta, altresì, che esista agli atti dell'ufficio copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 (articolo 22, n. 4).

Il presidente, dopo che i componenti l'ufficio hanno verificato che l'arredamento della sala è conforme a quanto dispone l'articolo 32, che l'urna e la cassetta sono in perfetto stato e non presentano alcuna anomalia nelle loro parti, fa con-

statare ai presenti la integrità della cassetta contenente il bollo della sezione, *che verrà aperta l'indomani, all'inizio delle operazioni della votazione.*

§ 35- Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, si recherà a raccogliere il voto dei degenti.

Il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore designato dalla sorte, a raccogliere il voto degli elettori ricoverati.

Comunque, il presidente del seggio, nel prendere gli accordi di cui sopra, deve tenere presente che, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di potere dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro del numero dei votanti.

§ 36- Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e, per le sezioni ospedaliere, impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente dell'ufficio di sezione prende nota nel verbale dell'ora in cui il presidente del seggio speciale, previo accordo con le competenti direzioni, si recherà, unitamente al segretario ed allo scrutatore, a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, e, per le sezioni ospedaliere, dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina.

§ 37- Annotazioni sulle liste di sezione.

Il presidente, tenendo presente gli elenchi consegnati dal sindaco insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentassero a votare.

Capitolo III

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38 - Autenticazione delle schede - Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del bollo della sezione. *La prima operazione deve essere compiuta nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione; la seconda la mattina stessa delle elezioni, prima dell'inizio delle operazioni di votazione* (articoli 36 e 37).

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, *previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio può allontanarsi dalla sala durante dette operazioni.*

§ 39 - Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio provvede, anzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione tenendo presente le annotazioni su di esse effettuate.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti letto e di detenzione, nonché nelle sezioni in cui venga costituito il seggio speciale, per la determinazione del numero delle schede da autenticare si terrà presente il numero degli elettori aventi diritto al voto.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente deve designare gli scrutatori che dovranno procedere alla firma di esse, stabilendo il numero di schede che ognuno deve firmare.

§ 40- Le operazioni di firma.

Il presidente - constatata e fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede, predisposto e sigillato dall'Ufficio territoriale del Governo ed avuto in consegna dal sindaco, e accertato il numero delle schede riportato sull'involucro esterno del pacco - apre il pacco, conta le schede e riscontra se esse corrispondono al numero indicato.

Il presidente preleva, quindi, dal pacco le schede occorrenti per la votazione - cioè in numero uguale a quello degli elettori iscritti nella sezione - e ripone le rimanenti nell'apposita busta (BUSTA n. IR bis). Successivamente distribuisce le schede prelevate agli scrutatori.

Lo scrutatore *autentica le schede apponendo la sua firma nell'apposita riga della parte esterna della scheda stessa* e, dopo che tale operazione

è compiuta, passa le schede, centinaio per centinaio, al presidente, il quale, fa-

cendosi coadiuvare, ove occorra, dal vice presidente, conta le schede autenticate da ciascuno degli scrutatori per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate.

Lo scrutatore, durante le operazioni di autenticazione, dovrà aver cura di controllare che sia riportata sulla parte esterna della scheda l'esatta indicazione del collegio provinciale in cui ricade la sezione.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore (articolo 36).

Le schede autenticate sono poi deposte nell'apposita cassetta o scatola.

Durante le operazioni di autenticazione delle schede, nessuno dei presenti può allontanarsi dalla sala (articolo 36, comma 4).

§ 41 - Rinvio delle operazioni e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede firmate dagli scrutatori incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di queste appongono la firma il presidente stesso e i componenti l'ufficio di sezione, nonché i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico recante il bollo della sezione ancora sigillato, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, la busta contenente le schede avanzate dopo l'autenticazione, etc.) verrà riposto nella BUSTA n. 1 R che dovrà essere chiusa e sigillata secondo le istruzioni riportate sulla busta stessa.

Il presidente, quindi, rimanda le ulteriori operazioni alle *ore sei del giorno seguente* e provvede opportunamente, avvalendosi della forza pubblica, per la custodia della sala della votazione, in modo che nessuno possa entrarvi (articolo 36, ultimo comma).

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi ed aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano incollate strisce di carta disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, incollando, inoltre, sui battenti della medesima, varie strisce di carta con gli identici accorgimenti adottati, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture. Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la forza pubblica.

I rappresentanti di lista possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (articolo 49, comma 4).

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo I

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 42- Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

Alle ore sei del giorno fissato per la consultazione il presidente ricostituisce l'ufficio di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto precisato al precedente § 9.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 43 -Apertura della cassetta sigillata contenente il bollo della sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente apre la BUSTA n. 1 Re, fatta costatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude la cassetta contenente il bollo della sezione, l'apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che il bollo stesso reca (articolo 37, primo comma).

§ 44 - Timbratura delle schede.

Il presidente, quindi, fatta costatare ai presenti l'integrità dei sigilli che chiudono la cassetta o scatola contenente le schede firmate, la apre, estrae tutte le schede, vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio e, successivamente, le ripone nella stessa cassetta o scatola

Le schede avanzate dalla autenticazione - poste nella BUSTA n. 1R bis - servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate o quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, in modo che possano essere ultimate non oltre le ore otto (articolo 37, ultimo comma).

Successivamente, fatto constatare che l'urna, destinata a ricevere le schede votate, è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla (vedasi § 30, lett. d).

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 45 - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in case di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione consegna al presidente del seggio speciale, ove costituito nella sezione, le schede debitamente autenticate e racchiuse in apposito plico (o plichi), occorrenti per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto e dei degenti in case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nonché, per le sezioni ospedaliere, dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota sul verbale mod. n. 19 R del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale. Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, le liste aggiunte, le buste, le carte occorrenti per la votazione nonché la cassetta contenente il bollo da apporre sulle tessere elettorali.

§ 46 - Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

A tal fine il presidente rende noto che, a norma della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, l'elettore dispone di due voti, uno per la scelta della lista regionale il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta della lista provinciale, ed in particolare precisa che l'elettore:

- esprime il voto per la lista regionale tracciando un segno sul cognome e nome del capolista della lista regionale prescelta e/o sul contrassegno posto accanto (articolo 3, comma 4);

- esprime il voto per la lista provinciale, anche non collegata con la lista regionale votata (articolo 3, comma 5), tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista provinciale prescelta o sul rettangolo che lo contiene (articolo 43, comma 2).

Qualora l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale collegata con la lista provinciale votata (articolo 1 ter, comma 3).

Il presidente, inoltre, precisa che, nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista medesima, scrivendo nell'apposita riga riportata a fianco del contrassegno il cognome, ovvero il cognome e nome, del candidato preferito (articolo 3, comma 3).

Al riguardo il presidente evidenzia che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (articolo 44, comma 2);

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e ove occorra, la data e il luogo di nascita (articolo 44, comma 3);

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 44, comma 4);

Il presidente, infine, avverte che sono vietati altri segni o indicazioni (articolo 44, comma 5), che la scheda deve essere restituita debitamente piegata e che tale operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (articolo 43, comma 2 e 3).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute frequentemente nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano, le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A).

Il Presidente, infine, dichiara aperta la votazione. L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 47- Accesso nella sala delle elezioni.

Nella sala delle elezioni possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale attestante l'iscrizione nella lista elettorale della sezione o altro documento che dà loro diritto di votare nella sezione stessa (articolo 34, comma primo).

Durante le operazioni, da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (articolo 35, comma 3);

2) coloro i quali sono muniti di sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione ovvero di una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (articolo 35, comma 4);

4) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge come, ad esempio, gli elettori che si recano nella sezione per accompagnare elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto o gli addetti al servizio elettorale per i compiti inerenti il loro ufficio.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere (articolo 34, comma 2).

A norma dell'articolo 32, comma 3, nel compartimento della sala destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e di impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'articolo 35.

§ 48 - Ammissione degli elettori alla votazione.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona nell'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (articolo 42, 1° comma).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere i loro compiti di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della forza pubblica perché distribuiscono opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione si richiama il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha com'è noto introdotto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L'esibizione della tessera elettorale presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento si da comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto, per la medesima consultazione l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione (articolo 38, ultimo comma) ovvero di una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

2) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste provinciali nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni o di altro comune della Regione, purché muniti della tessera elettorale (articolo 39, 1° comma);

3) i candidati, anche se iscritti in altra sezione del comune o in un altro comune della circoscrizione, purché muniti della tessera elettorale;

4) gli elettori non deambulanti, purché muniti della tessera elettorale, nel caso in cui la sezione sia allocata in sede esente da barriere architettoniche (articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15);

5) i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato; essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (articolo 40);

6) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. n. 361/1957, applicabile alle elezioni regionali ai sensi del l'art. 2 della l.r. 31 marzo 1959, n. 9, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione; essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nella impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco;

b) il certificato del sindaco del comune in cui si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Gli elettori di cui ai nn. 2, 3 e 4 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alle liste della sezione (articolo 39, 2° comma); quelli di cui ai nn. 5 e 6 vanno iscritti, invece, in una lista aggiunta (mod. n. 15 - R. - articolo 40, comma 2).

Degli elettori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 vengono riportate le generalità nel relativo verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia al paragrafo 65 e seguenti.

§ 49 - Identificazione degli elettori.

L'elettore ammesso a votare deve anzitutto essere identificato.

L'identificazione può avvenire:

a) *mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia:* in tal caso, nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (articolo 42, comma 1).

I presidenti dovranno attentamente vigilare perché tale prescrizione sia sempre osservata.

La tessera rilasciata dall'unione nazionale ufficiali in congedo è valida ai fini della identificazione degli elettori, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare.

È altresì valida la tessera di riconoscimento rilasciata dagli ordini professionali, purché munita di fotografia.

Può darsi che qualche elettore presenti un documento di identificazione scaduto per decorrenza dei termini di validità stabiliti dalle disposizioni che ne disciplinano il rilascio: in tal caso, i presidenti vorranno ugualmente ammettere al voto gli elettori di cui trattasi, purché il documento da essi prodotto risulti sotto ogni aspetto regolare e possa assicurarne la identificazione.

b) *per attestazione di uno dei membri dell'ufficio.*

L'attestazione della identità personale si esegue apponendo la firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale (articolo 42, comma 2).

c) *per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio* (articolo 42, comma 3).

È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio o che sia stato ammesso a votare in base a regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica

nell'apposita colonna, come nel caso precedente (articolo 42, penultimo comma); ma, *prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito a norma dell'articolo 67 con le pene stabilite dall'articolo 95 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570* (articolo 42, comma 3).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e di facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste provinciali circa l'accertamento della identità dell'elettore, spetta al presidente di decidere con le modalità dell'articolo 48 (articolo 42, ultimo comma).

§ 50 - Esibizione della tessera elettorale o della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo altresì ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro (articolo 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299). Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero d'iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Il navigante ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, insieme con la tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati al n.6 del precedente § 48. Tali documenti debbono essere trattenuti dal presidente del seggio ed allegati al registro delle tessere elettorali.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza ovvero di una attestazione del sindaco (vedasi anche precedente § 48) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione di cui trattasi. Sull'atto esibito il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale dell'ufficio, all'apposito paragrafo.

§51 - Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Il presidente consegna, quindi, all'elettore, di cui avrà letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (articolo 43, primo comma).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non rechi tracce di scrittura o di altri segni che possano invalidarla.

Il presidente, inoltre, avverte che la scheda deve essere chiusa dall'elettore stesso.

§ 52 - Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

Lelettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, chiuderla e restituirla al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse chiusa, il presidente invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare nella cabina (articolo 43, comma 3).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la sched dichiarandone la nullità. *L'elettore non è più ammesso a votare* (articolo 45) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto è punito a norma dell'articolo 98 del TU. 16 maggio 1'960, n. 570 (articolo 67).

All'atto della riconsegna della scheda il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nella relativa urna destinata a ricevere le schede votate (articolo 43, comma 3).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente fa accertare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna della scheda mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (articolo 43, comma 4).

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (articolo 43, comma 3).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 99, primo comma, del TU. n.570/1960; il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

Capitolo III

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 53 - Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'articolo 41,2° comma, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti: i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del comune.

L'impedimento, quando non sia evidente, dovrà essere dimostrato con certificato medico (articolo 41, ultimo comma), rilasciato dalla competente autorità sanitaria, che verrà allegato al verbale, ovvero con la tessera elettorale completa di annotazione attestante il diritto al voto assistito, così come previsto dalla legge 5 febbraio 2003, n. 7.

E' da tenere comunque presente che, in ogni caso, l'accertamento dell'impedimento fisico è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente del seggio.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito (articolo 29, comma 6, e articolo 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente:

«Accompagnatore..... (data)
(sigla del presidente) », *senza apporre il bollo della sezione.*

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la medesima funzione di accompagnatore (articolo 41, 5° comma);

b) accertarsi, con apposita richiesta, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome (articolo 41, 5° comma).

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre riportare anche tutte le notizie richieste al riguardo dal 5° comma dell'articolo 41.

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni elettorali.

§ 54 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o attestazione del sindaco.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore munito di una sentenza che lo dichiara elettore (articolo 38, ultimo comma), ovvero ammesso a votare in base ad attestazione del sindaco (articolo 3 della legge n. 40/1979), deve:

- a) prendere visione della sentenza ovvero dell'attestazione del sindaco;
- b) far prendere nota, nell'apposito paragrafo del relativo verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato» nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della circoscrizione.

È da avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (articolo 3 della legge n. 40/1979).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario, pertanto, che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra, che, prelevata dal pacco delle schede residue, viene firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questo introdotta nell'urna o nella cassetta destinata a contenere le schede da consegnare agli elettori.

§ 55 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'articolo 39 della legge regionale n. 29/1951.

L'articolo 39 stabilisce che i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o nelle liste di altro comune.

I candidati delle liste provinciali possono votare in una qualsiasi sezione della circoscrizione dove iscritti come elettori, presentando la tessera elettorale.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti delle liste provinciali non

occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori, sulla quale viene apposto il timbro della sezione e la data. .

La legge non specifica se anche il sindaco od il suo delegato che assume le funzioni di presidente dell'ufficio elettorale, in caso di impedimento del presidente, ai sensi dell'articolo 26, 3° comma, possa votare nella sezione in cui esplica le funzioni anzidette quando non vi sia iscritto: tale facoltà è peraltro implicita così che, anche per essi, dovrà seguirsi l'accennata procedura.

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

La scheda consegnata agli interessati deve, volta per volta, essere sostituita nei modi indicati al precedente § 54.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Analogamente, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico presso il seggio elettorale, possono votare nello stesso seggio presso il quale svolgono il loro servizio con le stesse limitazioni già precisate per il presidente dell'ufficio.

§ 56 - Caso in cui si presentano a votare elettori non deambulanti.

L'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha stabilito, inoltre, che quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autenticata della patente di guida speciale, e necessita comunque che dalla documentazione si possa evincere l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alle liste di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite, di volta in volta, nei modi indicati al precedente § 54.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali.

§57- Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 29/1951.

Giusta quanto disposto dall'articolo 40, i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati e armati nelle sezioni elettorali (articolo 40, 3° comma).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempre che non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi ed irregolarità da parte di elementi estranei alle forze armate ed a corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, i comandanti di reparto apporranno a tergo delle tessere elettorali del personale dipendente, in corrispondenza del talloncino di controllo, oltre alla propria firma ed al bollo del reparto, la dichiarazione: «presta servizio militare nel... (reparto), di stanza nel comune di... ».

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede, per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà inoltre l'indicazione del comune ove sono stati inviati a prestare servizio.

I militari e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati ricoverati in ospedali militari o civili e quelli in licenza di convalescenza o in licenza ordinaria debbono considerarsi in servizio e, pertanto, possono esercitare il voto nel comune dove si trovano.

Se tale località non corrisponde a quella indicata a tergo della tessera elettorale dal comando da cui dipende il militare, questi è tenuto ad esibire apposito documento, da rilasciarsi dall'ospedale, od il foglio di licenza per giustificare la presenza nel comune. Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 54.

§58 - Caso in cui si presentano a votare i naviganti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della l.r. n. 9/1959 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco votano in qualsiasi sezione del comune stesso.

A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al § 48.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al § 54.

§59- Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora (articolo 46).

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata (articolo 46).

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella BUSTA n. 5 R/e.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata da quelle autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda restituita deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue (BUSTA n. 1 bis), che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 60 - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'articolo 45: la scheda è annullata e riposta nella BUSTA n. 5 R/e.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 61 - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 35.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare e congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore, che artificiosamente indugia nella votazione, deve essere annullata e riposta nella BUSTA n. 5 R/e.

In sostituzione di essa verrà subito introdotta, nella cassetta contenente le schede autenticate una scheda che, prelevata dal pacco di quelle residue, sarà autenticata.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Qualora però il numero degli elettori che indugiano sia notevole e tale da lasciare presumere un preventivo accordo fra gli stessi allo scopo di precludere l'esercizio del suffragio agli altri elettori, il presidente adotterà le misure più opportune perché le operazioni procedano con la necessaria speditezza.

Di ciò deve essere dato atto nel relativo verbale.

§ 62 - Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda priva del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita priva del bollo e della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna; è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al relativo verbale nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (articolo 43, ultimo comma).

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda ed in tal caso procederà alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'articolo 99 del T.U. n. 570/1960 (articolo 67).

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel relativo verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (articolo 43, ultimo comma). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

Per tali casi vale, ai fini di eventuale denuncia, quanto detto al paragrafo precedente.

§ 63 - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (articolo 43, ultimo comma). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

§ 64- Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione della sanzione comminata dall'articolo 99, primo comma, del TU. n. 570/1960 (articolo 67).

Capitolo IV

VOTAZIONE DEI DEGENTI IN LUOGHI DI CURA E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 65 - Normativa vigente.

La votazione dei degenti in case di cura e dei detenuti aventi diritto al voto è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, modificato con l'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, con il quale si è previsto che gli elettori degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nello stesso luogo di ricovero purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

2) articolo 34 del testo unico regionale 20 agosto 1960, n. 3, alle cui disposizioni, relative alla disciplina del voto dei degenti, fa rinvio il citato articolo 13 della legge regionale n. 87;

3) articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che regolano le modalità di

votazione dei detenuti aventi diritto al voto (articolo 8) e dei degenti in case di cura (articolo 9). Lo stesso articolo 9 - tenendo ferme le disposizioni vigenti per la raccolta del voto dei degenti in case di cura con meno di 100 posti letto e per la costituzione delle sezioni ospedaliere (case di cura con almeno 200 posti letto) - prevede la costituzione di uno speciale seggio per la raccolta del voto dei detenuti e dei degenti in case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina;

4) articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44, il quale prevede che, in Sicilia, i detenuti aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

§ 66 - votazione nei luoghi di cura.

Nelle sezioni ospedaliere l'elettore per esser ammesso alla votazione deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione d'iscrizione nell'apposito elenco che viene consegnato al presidente della sezione (§ 29). Tale attestazione deve essere dal presidente allegata al tagliando di controllo del certificato.

È da tenere presente in proposito, che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, ma in possesso della tessera elettorale e della predetta attestazione, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato per agevolare il compito degli uffici di sezione. Ciò vale anche per gli elettori ammessi al voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto e nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.

Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente disporrà, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore è stato compreso nell'elenco di altra sezione. La scheda da consegnare all'elettore di cui trattasi deve esser prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate al § 54.

Il presidente, dopo che l'elettore ha votato, deve prenderne nota nell'apposita lista (mod. n. 56 m/AR o 56 f/AR).

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina, si veda quanto forma oggetto del § 69.

§ 67 - votazione dei degenti in case di cura aventi meno di 100 posti letto.

Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto sarà raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore, scelto dalla sorte, e dal segretario del seggio, si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vice presidente mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad altro scrutatore.

I rappresentanti delle liste provinciali, sempre che ne facciano richiesta, possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 5% - saranno recate dentro un apposito plico (BUSTA n. 1 OSD/R) che sarà consegnato dal sindaco prima della costituzione della sezione elettorale.

Dopo l'espressione del voto le schede stesse saranno invece, immesse, debitamente chiuse, in un altro distinto plico (BUSTA n. 2 OSD/R) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a raccogliere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con loro sia gli elenchi dei degenti ammessi al voto sia l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, registri, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente verrà, invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto provvederà altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro (mod. n. 2 OS-D m/R e mod. 2 OS-D f/R).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (allo scopo potranno essere usate buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Dopo che l'elettore ha votato, il presidente deve prenderne nota nell'apposita

lista aggiunta da allegare a quella di sezione (mod. n. 56 m/AR o 56f/AR).

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato, dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno compilati distinti verbali.

§ 68 - Votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'articolo 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti delle liste provinciali che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 5%, saranno recate nell'apposito plico (BUSTA n. 1 OS-D/R).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta (BUSTA n. 2 OS-D/R) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedasi in proposito quanto detto al § 66), nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente verrà, invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56f/AR).

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata *una unica lista aggiunta*.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'articolo 9, 7° comma, della legge n. 136/1976 i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio al rientro nella sezione.

§ 69 - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'articolo 9 della legge n. 136/1976 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti delle liste provinciali che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere, alla cabina maggiorato del 5% saranno recate nell'apposito plico (BUSTA n. 1 OS-D/R).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un altro plico (BUSTA n. 2 OS-D/R) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti, impossibilitati a recarsi nella cabina, che hanno votato.

Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi

al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente verrà, invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prender nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. 56 m/AR o 56f/AR).

A norma dell'articolo 9, 7° comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, che sono impossibilitati ad accedere alla cabina; tali compiti cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

§ 70 -Votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

L'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ha riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, il diritto di prendere parte alle votazioni sempre che gli stessi siano elettori della Regione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità di seguito illustrate, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al comma 3, lettera b), dell'anzidetto articolo 8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro delle tessere elettorali (articolo 8, ultimo comma, della legge n.136/1976).

Il voto dei detenuti aventi diritto al voto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'articolo 9 della legge n.136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 5% saranno recate nell'apposita BUSTA n. 1 OS-D/R).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta (BUSTA n. 2 OS-D/ R) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a portare le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente verrà, invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione. Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56f/AR).

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

A norma dell'articolo 9, 7° comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

CAPITOLO V

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 71 - Chiusura della votazione.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 47).

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO VI

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 72 - Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo avere sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 73 - Accertamento del numero dei votanti.

L'ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno votato (articolo 49, 1° comma, n. 1).

A tale scopo accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla commissione elettorale, i quali risultino aver votato. Tale accertamento si effettua tenendo presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno dei membri dell'ufficio (articolo 43, 4° comma);

2) il numero degli elettori della circoscrizione che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco e dei quali sono state riportate le generalità nel verbale;

3) il numero dei componenti dell'ufficio sezionale (*presidente, scrutatori, segretario*), dei rappresentanti delle liste provinciali, nonché degli ufficiali ed agenti della forza pubblica, iscritti in altra sezione del comune, o in altri comuni, che hanno votato nella sezione (articolo 39);

4) il numero dei candidati che hanno votato nella sezione, pur essendo iscritti in altre sezioni o in altri comuni;

5) il numero degli elettori appartenenti alle forze armate o a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato che, in base al disposto dell'articolo 40, hanno votato nella sezione, previa iscrizione, a cura del presidente, in apposita lista aggiunta (mod. n. 15 R). Anche in tale lista aggiunta, accanto al nome di ciascun elettore che ha votato, si troverà apposta nell'apposita colonna la firma di uno dei membri dell'ufficio;

6) il numero dei naviganti che hanno votato nella sezione (di cui al § 58) e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5.

Inoltre, per le sezioni attrezzate (cfr. legge 15 gennaio 1991, n. 15), sarà accertato anche il numero degli elettori non deambulanti, iscritti in altra sezione del comune, che hanno votato nella sezione.

I votanti di cui ai numeri 3,4 e 5 devono risultare dalle annotazioni, che, durante la votazione, il presidente avrà apposto in calce alla lista sezionale (articolo 39, ultimo comma).

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra elencati: esso sarà distinto in maschi e femmine, cosicché è necessario che, nel corso dei riscontri, sia tenuto separato conto degli elettori di ciascun sesso.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni in cui siano assegnati luoghi di cura con meno di 200 posti letto e luoghi di detenzione o di custodia preventiva, per l'accertamento dei votanti si dovrà tener conto anche di coloro che siano stati ammessi a votare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Tali elettori risultano dalle annotazioni fatte dal presidente nella lista di sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti della sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente il numero delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o attestazione e che, quindi, non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato;

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale delle suddette categorie.

§ 74 - Formazione e spedizione del plico contenente le liste della sezione.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione usate nella sezione (BUSTA n. 3 R).

In esso vanno comprese:

- a) le normali liste della sezione;
- b) le liste aggiunte in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti che hanno votato nella sezione;
- c) le liste aggiunte in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori degenti o detenuti (ciò vale per le sezioni ospedaliere e per quelle alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, e luoghi di detenzione). Dette liste devono essere state debitamente vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;
- d) i registri utilizzati per l'annotazione del numero delle tessere elettorali chiusi nella BUSTA 3 R bis. Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione deve essere inclusa, per gli elettori ammessi a votare, l'attestazione di inclusione nei previsti elenchi.

Sulla busta appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste provinciali (articolo 49, 2° comma del n. 1).

Questo plico sigillato (BUSTA n. 3 R) viene immediatamente rimesso al Tribunale - ovvero Sezione staccata del Tribunale -, che ne rilascia ricevuta (mod. 20/1R).L'invio al Tribunale - ovvero Sezione staccata del Tribunale - viene effettuato per il tramite del comune utilizzando la modulistica della serie Mod. 20 R.

§ 75 - Controllo delle schede residue.

Spedito il primo plico, l'ufficio inizia la seconda fase delle operazioni: quella riguardante il controllo delle schede rimaste nella cassetta o scatola contenente le schede autenticate.

Il presidente dopo averle estratte e contate, le somma con il numero degli elettori della sezione che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato (casi previsti dall'articolo 43, ultimo comma). Il totale deve concordare con il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla commissione elettorale circondariale e che *non hanno votato*, accanto ai cui nomi, quindi, non si trova la firma di uno dei membri dell'ufficio. Si tenga presente che tale concordanza deve sempre verificarsi, poiché per gli elettori non iscritti nelle predette liste sezionali e che votano egualmente nella sezione, la scheda loro consegnata viene immediatamente, reintegrata cassetta o scatola con un'altra, che, prelevata dal pacco delle schede residue, viene debitamente timbrata e firmata.

§ 76 - Formazione e spedizione del plico con le schede residue.

Effettuato il controllo di cui al paragrafo precedente, si procede alla formazione del *secondo plico* da spedire.

In esso (BUSTA n. 4 R) vanno compresi:

- a) le schede autenticate rimaste nella cassetta o scatola;
- b) le schede non autenticate rimaste nel relativo pacco consegnato al presidente dal sindaco (BUSTA n. 1 R bis).

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste provinciali.

Il plico con le schede avanzate sarà recapitato al Tribunale - ovvero Sezione staccata del Tribunale che ne rilascia ricevuta (mod. 20/2 R) - con le modalità seguite per il plico contenente le liste della sezione.

§ 77 - Chiusura delle operazioni - Custodia della sala delle elezioni.

Il presidente, quindi provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate e richiude nell'apposita BUSTA n. 2 R tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti l'elezione. All'urna e alle buste devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo (articolo 49).

Infine, il presidente, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tale scopo, in conformità a quanto dispone l'articolo 49, penultimo comma, il presidente si assicura che tutte le finestre e gli accessi alla sala, esclusa la porta d'ingresso, siano chiusi all'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura (ad es. strisce di carta incollata, con la firma dei componenti l'ufficio); provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

I rappresentanti delle liste provinciali possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

Capitolo I

LE OPERAZIONI GENERALI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 78 - Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 8 del lunedì successivo al giorno della votazione il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto precisato al § 9.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste provinciali.

§ 79 - Apertura del plico contenente gli atti della sezione e rimozione dei sigilli dell'urna con le schede votate.

Constatata l'integrità dei sigilli apposti al plico contenente gli atti della sezione ed all'urna contenente le schede votate, il presidente provvede all'apertura del plico e alla rimozione dei sigilli dell'urna anzidetta.

§ 80 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Successivamente, il presidente procede all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori - escluso il vice presidente - di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme col segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede e ad un terzo scrutatore quello di deporre la scheda, il cui voto è stato spogliato, nell'urna dalla quale furono tolte le schede non votate.

Si tenga presente che il disposto dell'articolo 48, ultimo comma, a norma del quale, per la validità delle operazioni elettorali, è sufficiente la presenza di *almeno tre membri dell'ufficio*, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 50, 1° comma, n. 1.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto, è necessario che siano presenti durante lo scrutinio almeno tre scrutatori, oltre al presidente ed al segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere - oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste provinciali - solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, le persone indicate nel § 47.

Capitolo II

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 81- Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 24 di lunedì (articolo 50, ultimo comma).

§ 82 - Interruzione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere compiute *entro il predetto termine*, il presidente deve sospenderle (articolo 52).

Al fine di permettere agli Uffici centrali circoscrizionali di procedere al completamento delle operazioni di scrutinio non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura e sigillatura dell'urna contenente le schede non spogliate, nonché della scatola nella quale vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulla scatola devono essere apposti cartelli portanti, oltre alle indicazioni della circoscrizione, del comune e della sezione e a quella della elezione di cui trattasi, anche la scritta: «*Schede non spogliate*» e «*Schede già spogliate*».

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Al plico sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente e di due scrutatori, nonché le firme dei rappresentanti delle liste provinciali che lo richiedano.

Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute sino a quel momento.

Un esemplar dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal *presidente*, o, *per sua designazione, da due scrutatori, al Tribunale competente per territorio, per la trasmissione all'Ufficio centrale circoscrizionale* (articolo 52).

Si ricorda che in caso d'inadempimento a quanto sopra descritto il presidente del Tribunale capoluogo può fare sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte (articolo 52, ultimo comma).

SEZIONE SECONDA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER rELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA REGIONALE

Capitolo III

LO SCRUTINIO

§ 83 - Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio dovrà rimuovere dal suo bloccaggio, l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente collocherà l'urna nel tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 84 - Sistema elettorale

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

L'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana è disciplinata dalla l.r. 20 marzo 1951, n. 29 come da ultimo modificata con la l.r. 3 giugno 2005, n. 7.

L'assegnazione dei seggi avviene in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali, mentre viene eletto Presidente della Regione il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggiore numero di voti validi in ambito regionale. Pertanto il candidato alla carica di Presidente della Regione riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista regionale di cui fa parte.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale. Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: voti di lista e voti di preferenza.

a) il voto di lista.

A seguito dell'introduzione del sistema di elezione diretta del Presidente della Regione, contestuale all'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché

una scheda possa essere considerata valida occorre che sia stato correttamente espresso il voto per la lista regionale, secondo le modalità previste dall'art. 1 ter, comma 3, e dall'art. 3, comma 4.

Pertanto, in nessun caso potrà essere considerata valida una scheda solo con riferimento alla lista provinciale e non anche con riferimento alla lista regionale (art. 3, comma 6), mentre è possibile il contrario, ossia che l'elettore abbia correttamente espresso il proprio voto per la lista regionale e non anche per la lista provinciale.

In tal senso va adesso inteso il principio sancito dal legislatore all'art. 44, primo comma. Per conseguenza: il numero totale dei voti validi per le liste regionali deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide.

Ciò premesso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore.

Tale principio, sancito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione n. 2/1982, e costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza, afferma *“che vadano dichiarati nulli solo quei voti che, o siano addirittura firmati, ovvero contengano segni grafici tali che per la loro evidente mancanza di casualità o per la loro evidente estraneità all'espressione del voto, facciano concludere, in modo incontrovertibile, non solo nel senso della loro obiettiva e specifica riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva specifica preordinazione al riconoscimento in sede di scrutinio. In tale prospettiva deve altresì ritenersi che un particolare favor voti deve ispirare il giudice qualora si tratti di valutare schede che per l'estrema incertezza dei segni in esse contenuti (omissis) indichino una scarsa o scarsissima dimestichezza del votante con la scrittura. Per tali considerazioni il collegio ritiene (omissis) valido il voto di lista espresso in schede che rechino segnatura anormale o fuori centro del contrassegno, o segni di preferenza incomprensibili, o segni grafici privi di giustificazione, qualora possa ragionevolmente escludersi che essi siano da interpretare come segni di riconoscimento”*.

È stato, invece, ritenuto che il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa, può costituire idoneo strumento di identificazione dell'elettore ed è pertanto nullo (C.G.A. dec. n. 39/1985).

b) Il voto di preferenza

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme contenute nell'art. 44, così come sostituito dall'art. 28 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, cui si fa integrale riferimento, nonché dall'art. 3, comma 2, come sostituito dall'art. 8 della l.r. n. 7/2005. Tuttavia, sono opportune le seguenti considerazioni per alcuni casi speciali.

Le citate norme prescrivono che il voto di preferenza si esprima scrivendo il nominativo o il solo cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati della stessa lista, deve scriversi

sempre anche il nome ed, ove occorra, data e luogo di nascita.

Il penultimo comma dell'art. 44, stabilisce che se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista provinciale ma abbia scritto la preferenza per candidati della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Evidentemente tale presunzione non vale se l'elettore, senza avere espresso alcun voto di lista, abbia scritto due o più preferenze per candidati appartenenti a liste diverse: nel qual caso si avrà, quindi, la nullità della scheda con riferimento al voto della lista provinciale ed, eventualmente, anche con riferimento alla lista regionale qualora anche tale voto non sia correttamente espresso.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa, non sempre le modalità di voto vengono attentamente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi.

§ 85 - Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente - come già ricordato al precedente paragrafo 83 - deve rimuovere dal suo bloccaggio, l'urna contenete le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente collocherà l'urna nel tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del nuovo sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Lo scrutatore designato dalla sorte, estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce il contrassegno della lista regionale per la quale è dato il voto e, se occorre, il nominativo prestampato del candidato alla carica di Presidente della Regione; prosegue, poi, alla lettura ad alta voce del contrassegno della lista provinciale per la quale è dato il voto e, se la scheda contiene anche il voto di preferenza, egli legge ad alta voce il nominativo del candidato al quale è attribuita la preferenza. Quindi passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista e da ciascun candidato in base alle preferenze riportate.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati dalla lista regionale e dalla

provinciale votata ed i voti di preferenza del candidato per il quale è stata espressa l'eventuale preferenza.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora l'elettore esprima validamente il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende espresso anche a favore della lista regionale collegata ed al suo capolista.

Al contrario, il voto espresso esclusivamente per una lista regionale, e quindi per il suo capolista, non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono preferenze da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressioni di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

§ 86 - Casi di nullità.

A - Durante le operazioni di scrutinio possono verificarsi tre diversi tipi di nullità:

1° Nullità del voto di lista;

2° Nullità della scheda;

3° Nullità del voto di preferenza;

Sia la nullità del voto di lista sia la nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella scheda.

1) Nullità del voto di lista. Si ha nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciar dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista regionale e/ o una determinata lista provinciale, presenta irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio.

I casi di nullità del voto di lista derivano dal disposto dell'articolo 51 in base al quale il voto è nullo quando le schede:

a) non siano quelle prescritte dagli artt. 3 bis e 23 o non portino il bollo o la firma dello scrutatore (art. 51, punto l);

b) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (artt. 3, comma 7, e 51, primo comma, punto 2);

c) quando nella scheda venga espresso il voto per più di una lista provinciale e la scheda non offra la possibilità di identificare la lista prescelta (art. 51, primo comma, punto 3).

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2) Nullità della scheda. Si ha nullità della scheda:

a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente n. 1, quando nella scheda non è configurabile l'espressione del voto;

b) quando nella scheda venga espresso il voto per più di una lista regionale, ovvero la scheda non offra la possibilità di identificare il candidato alla carica di Presidente prescelto (art. 3, comma 6);

3) Nullità del voto di preferenza. I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 44.

Si tenga presente, in questa sede, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano, necessariamente, la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto per la lista provinciale e per la lista regionale.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 44, comma 8, dichiara inefficace la preferenza espressa per un candidato compreso in una lista provinciale di altro collegio; resta, naturalmente, valido il voto di lista.

Va inoltre precisato che, essendo stata da tempo soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numero e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto con indicazione del cognome e nome o del solo cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione del principio del favor voti, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato preferito.

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, comma 7, è da considerarsi nullo il voto di preferenza solo nel caso in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

B - Schede bianche.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente bollate e firmate, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrate, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella BUSTA n. 5 R/d per essere allegate al verbale.

§ 87 - Contestazione dei voti ed incidenti. Loro annotazione a verbale.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti e sollevarsi contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda i voti di lista, sia relativamente ai voti di preferenza. La scheda contestata deve essere immediatamente vidimata, sulla facciata posteriore, dal presidente e da almeno due scrutatori.

Oltre alle schede contestate, siano state o non ammesse dal presidente, devono essere allo stesso modo vidimate le carte relative ai reclami e alle proteste.

Si tenga presente che nel verbale dovrà essere sempre indicato il motivo delle contestazioni delle schede, dei voti di lista e di preferenza.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, sopra i reclami, anche orali, e sulla nullità dei voti (articolo 48).

Nel verbale deve farsi menzione di queste decisioni del presidente, nonché di tutti i reclami presentati e delle proteste fatte e dei voti contestati, siano stati o non attribuiti.

I relativi atti verranno inclusi nella BUSTA n. 5 R/a nella quale sono incluse anche la BUSTA n. 5 R/ b, contenente le schede corrispondenti a voti contestati e assegnati, e la BUSTA n. 5 R/ c contenente le schede corrispondenti a voti contestati e non assegnati.

§ 88 - Riscontro delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti di lista.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché, contenenti voti nulli o voti contestati, assegnati o non assegnati, le schede nulle

nonché, le schede bianche, e verifica se il totale di tutte le anzidette schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio (art. 50, comma 2).

§ 89 - Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente procede all'accertamento delle cifre segnate nel verbale della sezione, nel verbale per i ricoverati nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto e nei verbali del seggio speciale, ed alla loro corrispondenza con il numero dei votanti, nonché alla corrispondenza di tali cifre con il numero dei votanti e degli iscritti nelle liste di sezione. In caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale (articolo 50, n. 3).

§ 90 - Risultato dello scrutinio.

Ultimato lo scrutinio ed effettuati questi controlli, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare (mod. n. 19 R) e deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio (articolo 53, comma 1).

§ 91 - Chiusura del verbale. Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.

Il presidente procede, quindi, alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Procede, pertanto, alla formazione del plico destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale (BUSTA n. 5 R).

1) Pertanto include:

a) nella BUSTA n. 5 R/b le schede corrispondenti ai voti contestati ed assegnati e le carte relative;

b) nella BUSTA n. 5 R/c le schede corrispondenti ai voti contestati e non assegnati e le carte relative;

2) riunisce le anzidette BUSTE n. 5 R/b e n. 5 R/c nella BUSTA n.5 R/a con una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

3) include nella BUSTA n. 5 R/d le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti ai voti nulli;

4) raccoglie nella BUSTA n. 5 R/e le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché, non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La BUSTA n. 5 R/a, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le BUSTE n. 5 R/d e n. 5 R/e vengono incluse nella BUSTA n. 5 R destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

Sulla BUSTA n. 5 R sono apposte le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, a richiesta, dei rappresentanti delle liste provinciali.

Detto plico, in osservanza del disposto dell'articolo 53, 3° comma, sarà dal presidente o, per sua delega scritta, da due scrutatori (mod. n. 20/4 R) immediatamente recato alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per essere poi, a cura della cancelleria stessa, inoltrato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il cancelliere del tribunale ne rilascerà ricevuta sull'apposito mod. n.20/3 R.

Poiché, peraltro, alcuni comuni appartenenti ad una data circoscrizione elettorale e quindi ad una determinata provincia, sono invece compresi nella circoscrizione giudiziaria di un tribunale avente sede in una provincia diversa, si ravvisa l'opportunità che i plichi di cui sopra siano fatti recapitare dai presidenti delle sezioni elettorali interessate, alla cancelleria di un Tribunale, comunque appartenente alla circoscrizione elettorale di cui i comuni fanno parte. Ciò al fine di evitare disguidi che potrebbero nuocere al buon andamento delle operazioni elettorali.

Tutte le altre schede spogliate e valide, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio e con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso (mod. n. 20/5 R), vengono chiuse in altro plico (BUSTA 6 R).

Sul plico sono apposte le firme del presidente, di almeno due scrutatori e, a richiesta, dei rappresentanti delle liste provinciali.

Esso viene subito portato da almeno due membri dell'ufficio della sezione al Tribunale - ovvero Sezione staccata del Tribunale - il quale, accertatane l'integrità, vi appone il sigillo e redige verbale della consegna (articolo 53, 6° comma) sull'apposito mod. n. 20/6 R.

Infine, l'altro esemplare del verbale, chiuso nella BUSTA n. 7 R, è depositato nella segreteria del comune dove ha sede la sezione (articolo 53, 5° comma), la quale ne rilascia ricevuta sull'apposito mod. n.20/7 R.

§ 92 - Riconsegna del materiale elettorale.

Ultimate tutte le operazioni di scrutinio e spediti tutti i plichi, il presidente dell'ufficio elettorale curerà la riconsegna dell'urna, anche se deteriorata, e del materiale della sezione al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

Nell'apposita BUSTA n. 8 R saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo, un estratto delle liste della sezione, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, le matite copiative rimaste, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale della sezione (mod. 20/8 R).

La busta, firmata dal presidente e dal segretario, sarà chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirata dall'incaricato del comune o dal rappresentante della forza pubblica per l'immediata consegna alla segreteria del comune.

L'urna per la votazione, se di cartone, verrà opportunamente ripiegata ed unita, con le strisce di carta telata, al retro della BUSTA n. 8 R.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

§ 93 - Norme vigenti

Per i fatti imputabili ai componenti degli uffici elettorali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 86/102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, così come modificate con la legge 24 novembre 1981, n. 689 e con la legge 2 marzo 2004, n. 61.

§ 94 - Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitegli dall'articolo 35 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nel citato T.U. n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (articolo 331 del c.p.p.).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vice presidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che esse siano attuate dal presidente o dal vice presidente, ovvero da elettori o dai rappresentanti di lista, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitando il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala della elezione, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div>	TIZIO <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	CAIO <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	

Il voto va alla lista n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 3, comma 4, e art. 43, comma 2, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.):

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Sempronio </div>	TIZIO <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	CAIO <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div>	

Sempronio è candidato della lista n. 1.
 Il voto va alla lista n. 1, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 3, commi 3, 4 e 5, e art. 43, comma 2, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input checked="" type="radio"/> Sempronio	TIZIO <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	CAIO <input type="radio"/>

Sempronio è candidato della lista n. 1.
 Il voto va alla lista n. 1 a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 3, commi 3 e 4, e art. 43, comma 2, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input type="radio"/>	TIZIO <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	CAIO <input type="radio"/>

La scheda è nulla in quanto non consente di individuare la volontà espressa dall'elettore (art. 3, comma 6, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input type="radio"/>	TIZIO <input type="radio"/>
<input type="radio"/>	CAIO <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Il voto va solo alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 3, comma 4, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input type="radio"/>	TIZIO <input type="radio"/>
<input type="radio"/>	CAIO <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Il voto va alla lista n. 3 e alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1 ter, comma 3, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div>	TIZIO <input type="radio"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> 2 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> 4 </div>	CAIO <input checked="" type="radio"/>

Nulla il voto per le liste provinciali, 2, 3 e 4, in ordine alle quali non è possibile individuare la volontà dell'elettore, valido il voto per la lista regionale il cui capolista è Caio (art. 3, commi 4 e 6, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div>	TIZIO <input checked="" type="radio"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Mevio </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> </div>	CAIO <input type="radio"/>

Mevio è candidato della lista n. 2.
 Il voto va alla lista n. 2, a Mevio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 3, comma 5, e art. 44, comma 10, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input type="radio"/>	TIZIO <input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	CAIO <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

La scheda è nulla perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine alle liste regionali, ed in quanto il voto per la lista provinciale non può avere valenza a sé stante (art. 3, comma 6, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<input checked="" type="radio"/>	TIZIO <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	CAIO <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Il voto è nullo per le liste provinciali n. 1 e 2, in ordine alle quali non è possibile individuare la volontà dell'elettore, valido il voto per la lista regionale il cui capolista è Caio (art. 3, commi 4 e 6 della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> 1 Sempronio </div>	TIZIO <input type="radio"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> </div>	CAIO <input type="radio"/>

Sempronio è candidato alla lista provinciale n. 1.
 Valido il voto per la lista provinciale, la preferenza per Sempronio, ed il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio (art. 1 ter, ultimo comma, e art. 44, comma 9, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div>	TIZIO <input checked="" type="radio"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> 2 Filano Mevio </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> </div>	CAIO <input type="radio"/>

Filano e Mevio sono candidati della lista n. 2.
 Valido il voto alla lista n. 2 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Inefficaci le preferenze (art. 3, comma 4, e art. 44, comma 6, della l.r. n. 29/1951 e succ. mod.).

INDICE

Avvertenza	Pag. 2
------------------	--------

PARTE PRIMA
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I
La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 1 - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni	Pag. 3
§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti	Pag. 3
§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale	Pag. 4

CAPITOLO II
Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 4
§ 5 - Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	Pag. 4
§ 6 - Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione .	Pag. 5
§ 7 - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	Pag. 5

CAPITOLO III
Il vice presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 8 - Funzioni del vice presidente	Pag. 6
--	--------

CAPITOLO IV
Gli scrutatori

§ 9 - Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 7
§ 10 - Compiti degli scrutatori	Pag. 7
§ 11 - Potestà consultive degli scrutatori	Pag. 7
§ 12 - Potestà di decisione degli scrutatori	Pag. 8

CAPITOLO V
Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 13 - Nomina del segretario del seggio	Pag. 8
§ 14 - Compiti del segretario del seggio.....	Pag. 9
§ 15 - Verbali delle operazioni dell'Ufficio	Pag. 9

CAPITOLO VI
Il seggio speciale

§ 16 - Costituzione del seggio speciale.....	Pag. 10
§ 17 - Il segretario del seggio speciale.....	Pag. 10
§ 18 - Compiti del seggio speciale.....	Pag. 10

CAPITOLO VII
**Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio
Elettorale di sezione e del seggio speciale**

§ 19 - Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 11
§ 20 - Il trattamento economico dei componenti del seggio speciale.....	Pag. 12
§ 21 - Il trattamento economico dei supplenti.....	Pag. 12

CAPITOLO VIII
I rappresentanti delle liste provinciali

§ 22 - Rappresentanti delle liste.....	Pag. 12
§ 23 - Designazione dei rappresentanti delle liste.....	Pag. 12
§ 24 - Termini e modalità di designazione dei rappresentanti delle liste	Pag. 13
§ 25 - Facoltà dei rappresentanti delle liste.....	Pag. 13
§ 26 - Qualifica di pubblici ufficiali dei rappresentanti delle liste.....	Pag. 14
§ 27 - Sanzioni per i rappresentanti delle liste.....	Pag. 15

CAPITOLO IX
Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

§ 28 - Presentazione del presidente al sindaco.....	Pag. 15
§ 29 - Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio	Pag. 15
§ 30 - Ricognizione dell'arredamento della sala destinata alla votazio- ne da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	Pag. 17
§ 31 - Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.....	Pag. 20

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO I
Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

- § 32 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio di sezione..... Pag. 21
§ 33 - Ammissione dei rappresentanti delle liste provinciali..... Pag. 22

CAPITOLO II
Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

- § 34 - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione Pag. 22
§ 35 - Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, si recherà a raccogliere il voto dei degenti Pag. 23
§ 36 - Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e, per le sezioni ospedaliere, dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina Pag. 23
§ 37 - Annotazioni sulle liste di sezione..... Pag. 23

CAPITOLO III
Autenticazione delle schede di votazione

- § 38 - Autenticazione delle schede - Operazioni da compiere..... Pag. 24
§ 39 - Determinazione del numero delle schede da autenticare..... Pag. 24
§ 40 - Le operazioni di firma..... Pag. 24
§ 41 - Rinvio delle operazioni e custodia della sala..... Pag. 25

PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO I
Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

- § 42 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione..... Pag. 26
§ 43 - Apertura della cassetta sigillata contenente il bollo della sezione Pag. 26
§ 44 - Timbratura delle schede..... Pag. 26

CAPITOLO II

Operazione di votazione

§ 45 - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in case di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.....	Pag. 27
§ 46 - Apertura della votazione	Pag. 27
§ 47 - Accesso nella sala delle elezioni.....	Pag. 28
§ 48 - Ammissione degli elettori alla votazione	Pag. 29
§ 49 - Identificazione degli elettori.....	Pag. 31
§ 50 - Esibizione della tessera elettorale o della sentenza o dell'attestazione del sindaco	Pag. 32
§ 51 - Consegna della scheda e della matita all'elettore.....	Pag. 33
§ 52 - Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio	Pag. 33

CAPITOLO III

Casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione

§ 53 - Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito	Pag. 34
§ 54 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o attestazione del sindaco	Pag. 35
§ 55 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'articolo 39 della legge regionale n. 29/1951	Pag. 35
§ 56 - Caso in cui si presentano a votare elettori non deambulanti	Pag. 36
§ 57 - Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 29/1951.....	Pag. 37
§ 58 - Caso in cui si presentano a votare i naviganti (articolo 40 bis)	Pag. 38
§ 59 - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora (articolo 46)	Pag. 38
§ 60 - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina	Pag. 38
§ 61 - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.....	Pag. 39
§ 62 - Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda priva del bollo o della firma dello scrutatore	Pag. 39
§ 63 - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.....	Pag. 40
§ 64 - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.....	Pag. 40

CAPITOLO IV
**Votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti
aventi diritto al voto**

§ 65 - Normativa vigente	Pag. 40
§ 66 - votazione nei luoghi di cura.....	Pag. 41
§ 67 -Votazione dei delegati in case di cura aventi meno di 100 posti letto	Pag. 42
§ 68 - votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto	Pag. 43
§ 69 - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.....	Pag. 44
§ 70 - votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Pag. 45

CAPITOLO V
Chiusura della votazione

§ 71 - Chiusura della votazione.....	Pag. 47
--------------------------------------	---------

CAPITOLO VI
Le operazioni di riscontro dopo la votazione

§ 72 - Premessa	Pag. 47
§ 73 - Accertamento del numero dei votanti.....	Pag. 47
§ 74 - Formazione e spedizione del plico contenente le liste della sezione.....	Pag. 49
§ 75- Controllo delle schede residue	Pag. 49
§ 76 - Formazione e spedizione del plico con le schede residue	Pag. 50
§ 77 - Chiusura delle operazioni - Custodia delle sala delle elezioni	Pag. 50

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO I
Le operazioni generali preliminari allo scrutinio

§ 78 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.....	Pag. 51
§ 79 - Apertura del plico contenente gli atti della sezione e rimozione dei sigilli dell'urna con le schede votate	Pag. 51
§ 80 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio	Pag. 51

CAPITOLO II
Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 81 - Termini per le operazioni di scrutinio.....	Pag. 53
§ 82 - Interruzione delle operazioni di scrutinio.....	Pag. 53

SEZIONE SECONDA
**OPERAZIONI DI SCRUTINIO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI DEPUTATI
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE**

CAPITOLO III
Lo scrutinio

§ 83 - Inizio dello scrutinio.....	Pag. 54
§ 84 - Sistema elettorale.....	Pag. 54
§ 85 - Spoglio e registrazione dei voti.....	Pag. 56
§ 86 - Casi di nullità.....	Pag. 57
§ 87 - Contestazione dei voti ed incidenti. Loro annotazione a verbale ..	Pag. 59
§ 88 - Riscontro delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti di lista	Pag. 59
§ 89 - Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti	Pag. 60

§ 90 - Risultato dello scrutinio.....	Pag. 60
§ 91 - Chiusura del verbale. Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.....	Pag. 60
§ 92 - Riconsegna del materiale elettorale.....	Pag. 62

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

§ 93 - Norme vigenti.....	Pag. 63
§ 94 - Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 63

ALLEGATI

Modalità di espressione del voto - esemplificazioni	Pag. 65
---	---------